

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2**  
**Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 113 DEL 16 / 02 / 2009

**OGGETTO: CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON LA DOTT.SSA  
MARIA ANTONIA TAGLIOLI.**

L'anno duemilamove addì sedici del mese di febbraio  
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Dottor Giorgio Lenzotti***

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottor Bruno Contu

- VISTA** la nota prot. n 68 del 02.01.2009 con la quale la Responsabile del Servizio Materno infantile, dott.ssa Giovanna Maria Solinas richiede la prosecuzione del progetto "Prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in età evolutiva" finalizzato a ridurre l'handicap, cioè la risultante del percorso diagnosi-cura-riabilitazione dei bambini e adolescenti di età compresa da 0 a 18 anni, al fine di garantire continuità terapeutica ai m minori già in carico;
- RILEVATO** come per la prosecuzione del suddetto progetto si renda necessaria l'acquisizione di professionalità specialistiche;
- VISTO** l'art. 7, comma 6, del D.Lgs 30.03.2001 n. 165, ai sensi del quale per le esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- ATTESO** che il succitato progetto prevede la costituzione di un equippe multiprofessionale costituita da diverse figure tra le quali anche una pedagoga;
- RILEVATO** come la dott.ssa Maria Antonia Taglioli risulti in possesso dei requisiti specifici e coerenti per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta;
- VISTA** la circolare n. 2 dell'11 marzo 2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica la quale specifica che il limite temporale individuato dall'art.36, comma 1, del D.lgs. 165/2001, come sostituito dalla legge 244/2007, non si applica ai contratti di collaborazione;
- PRESO ATTO** della disponibilità della dott.ssa Maria Antonia Taglioli a sottoscrivere un contratto di collaborazione per lo svolgimento dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in età evolutiva al fine di garantire la continuità terapeutica ai minori già in carico;
- DATO ATTO** che con deliberazione n 1 del 02.01.2009 è stato nominato Direttore Amministrativo F.F. l'Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore dell'Area Affari generali, legali e comunicazione;
- VISTI:** il D.L.gs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006;

Per i motivi sopra espressi,


### **DELIBERA**

- di stipulare con la dott.ssa Maria Antonia Taglioli nata a Sassari il 17.01.1962 un contratto per un incarico di collaborazione per durata massima di mesi sei, per lo svolgimento dell'attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in età evolutiva da prestarsi presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile;

- di stabilire che il rapporto di collaborazione cesserà automaticamente alla fine del periodo previsto senza nessuna particolare comunicazione;
- di approvare lo schema del contratto relativo, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il contratto dovrà essere sottoscritto dalle parti prima dell'inizio dell'attività di collaborazione e che il medesimo sarà regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla normativa sulla disciplina generale del lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile;

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Bruno Conti



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Avv. Roberto Di Gennaro



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giorgio Lenzotti



n. 72

(DA COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE)

(luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006

n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 18/02/2009, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato

Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 18/02/2009.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE . N° 2 – OLBIA**

\*\*\*\*\*

REP. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER DISCIPLINARE  
L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA MEDICA PRESSO L'AZIENDA SANITARIA  
LOCALE N. 2 DI OLBIA .**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilanove addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

Tra

L'azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia nella persona del suo legale rappresentante il Dr. Giorgio Lenzotti nato a Tortolì il 12.08.1953 e domiciliato per la carica che ricopre in Olbia presso la sede dell'Azienda Cod. Fiscale 01687160901

E

la dott.ssa Maria Atonia Taglioli nata a Buddusò il 17.01.1962 e residente a Sassari in via C. Floris, 9 ;

C.F.: TGLMNT62A57B246K

**PREMESSO**

- che al fine del completamento del progetto di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in età evolutiva, si è ravvisata la necessità di richiedere l'attività di collaborazione di un collaboratore professionale sanitario – pedagoga onde garantire un'adeguata continuità terapeutica ai minori già in carico;

- che il collaboratore sopra generalizzato dichiara di essere in possesso dei requisiti specifici per lo svolgimento dell'attività professionale richiesta come risulta dal curriculum formativo e professionale prodotto;
- che il collaboratore innanzi costituito ha dichiarato spontaneamente di voler mantenere piena autonomia organizzativa e professionale rispetto all'Azienda Sanitaria Locale n. 2, peraltro contenuta nei limiti necessari per consentire sia l'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione che l'osservanza, nel rispetto del principio di collaborazione, delle direttive generali inerenti l'organizzazione del lavoro, impartite dal Responsabile del progetto.
- che il collaboratore sopra indicato non fa parte, a nessun effetto, dell'organico dell'Azienda Sanitaria Locale n.2.
- che il rapporto di collaborazione oggetto del presente contratto, da eseguirsi senza organizzazione di mezzi da parte del collaboratore e con l'utilizzo di attrezzature e strutture del committente, date la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, e perché così voluto e dichiarato dai contraenti, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

#### ART. 1

Il collaboratore sopra costituito si impegna col presente contratto a prestare la propria attività di assistenza presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile, secondo le direttive generali indicate dal

Responsabile del progetto, garantendo l'impegno e la professionalità necessari al conseguimento del miglior risultato.

Le attività da prestarsi in regime di collaborazione consisteranno nello svolgimento delle seguenti competenze:

- programmare, progettare e realizzare interventi educativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di riabilitazione psicosociale mirati al recupero e allo sviluppo del minore;
- organizzare la presa in carico clinica, sociale e riabilitativa del minore;
- operare nel contesto della prevenzione primaria sul territorio;
- promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischio e delle patologie manifeste;
- collaborare con i servizi sociali degli enti locali e con gli enti preposti all'amministrazione della giustizia al fine di tutelare i minori soggetti ad abuso e/o sottoposti a provvedimenti giudiziari.

Il medesimo sanitario, inoltre, si impegna a prestare la collaborazione di cui trattasi in via continuativa, anche se non esclusiva, a favore della ASL n.2.

## ART. 2

Le parti danno atto che la prestazione del collaboratore si configura come una produzione di risultato collegata agli obiettivi stabiliti nei programmi individuati nel progetto e che, pertanto, la prestazione del collaboratore sarà oggetto di valutazione da parte del Responsabile del progetto medesimo.

### ART. 3

Le parti convengono che, alla luce del progetto educativo, per la esecuzione delle prestazioni di collaborazione professionale, il collaboratore dovrà garantire la sua attività nell'arco di cinque giorni alla settimana secondo un calendario da concordare con il Responsabile del progetto.

In relazione allo svolgimento dei programmi di attività concordati con il Responsabile del progetto, gli accessi potranno essere cumulati in ragione di mese.

### ART. 4

Quale sede per l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria viene individuato il Servizio di Neuropsichiatria infantile del Distretto di Olbia.

### ART. 5

A fronte delle prestazioni innanzi descritte agli artt. 1 e 2 l'Azienda Sanitaria Locale n. 2, per il periodo di validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere al sanitario qui costituito un compenso lordo pari a € 13.570,00 (diconsi euro tredicimilacinquecentosettanta,00) che verrà corrisposto, al termine del periodo contrattuale, previa verifica delle prestazioni rese e dei risultati raggiunti. Tuttavia, su specifica richiesta del professionista, previo rilascio di regolare fatturazione e di verifica dei risultati intermedi, l'A.S.L. n.2 potrà corrispondere, a titolo di acconto, ratei del compenso totale, determinati in ragione di frazione del medesimo compenso totale, salvo conguaglio finale.



#### ART. 6

All'atto della erogazione, sul compenso totale o sugli acconti corrisposti, verranno operate le ritenute fiscali, a titolo di acconto IRPEF, nella misura prevista dalla legge. Il professionista è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione relativa al diritto alle detrazioni soggettive dall'IRPEF di cui agli artt.12 e 13 DPR 917/86 così come modificati dalla legge n. 448/2001. Verrà inoltre, operata dal committente, a carico del collaboratore, una ritenuta previdenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 335/95 e s.i.m., pari ad un terzo dell'aliquota applicabile al collaboratore medesimo in dipendenza della sua situazione previdenziale generale, sull'importo del compenso lordo.

#### ART. 7

Il compenso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972, costituente corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore resta escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

#### ART. 8

La documentazione e della verifica degli obiettivi, anche intermedi, sarà effettuata dal Responsabile del progetto.

#### ART. 9

Il costituito si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile riconducibile ad eventuali danni causati a terzi nell'esercizio della citata attività professionale, nonché dei rischi derivanti dalla circolazione stradale.

#### ART. 10

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 47, lett.c bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, e s.i.m.

#### ART.11

Il professionista dichiara:

- di non avere alcun rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o determinato presso qualsiasi datore di lavoro pubblico o privato;
- di non essere titolare di rapporto di impiego a tempo definito con istituzioni pubbliche o private, ospedali, case di cura, istituti universitari;
- di non essere titolare in assistenza primaria di cui al Capo II, D.P.R. n.484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in continuità assistenziale, di cui al Capo III, D.P.R. n. 484/96, presso Aziende sanitarie;
- di non essere titolare in emergenza sanitaria territoriale di cui al Capo V, D.P.R. n. 484/96;
- di non essere titolare di incarico nell'ambito della Medicina dei Servizi di cui all'allegato N, D.P.R. 484/96;
- di non avere alcun tipo di rapporto di dipendenza o convenzionato o ad altro titolo o di interesse o forme di cointeressenza, diretta o indiretta, con strutture private accreditate, anche parzialmente, nonché con strutture le cui prestazioni, ancorché non convenzionate, sono tuttavia

suscettibili di rimborsi, anche parziali, a favore dell'utente fruitore;

#### ART. 12

Convengono le parti che eventuale dichiarazione di recesso dal presente contratto da parte del professionista, dovrà essere formalizzata con un preavviso di giorni trenta, rispetto al termine di efficacia.

#### ART. 13

Dichiarano le parti che i dati elaborati e trattati dal collaboratore in relazione al presente incarico rientrano fra quelli trattati dal committente per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ai sensi della legge n.196/2003 e che non potranno essere divulgati e utilizzati senza espressa autorizzazione del committente medesimo.

#### ART.14

Il presente contratto, soggetto a registrazione in caso d'uso, esclusa ogni tacita proroga, avrà durata fino ad un massimo di mesi sei a decorrere dalla data della sua sottoscrizione\_\_\_\_\_

Ulteriori accordi concernenti l'eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza, dovranno risultare da specifici atti sottoscritti dalle parti e avranno, in ogni caso, valore di novazione del presente accordo. Il presente incarico potrà cessare anche prima della scadenza, qualora il collaboratore non si attenga agli obblighi contrattuali oppure qualora la sua prestazione, a seguito di relazione motivata del Responsabile del progetto, venga valutata negativamente dal committente.

#### ART. 15

Per quanto non regolamentato espressamente nella presente convenzione, si applica la disciplina generale sul lavoro autonomo contenuta nel titolo III, libro V del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N.2

Dr. Giorgio Lenzotti

---

IL PROFESSIONISTA

Dott.ssa Maria Antonia Taglioli

---